

Deliberazione della Giunta Regionale 26 gennaio 2026, n. 5-2169

Regolamento regionale n. 7/R/2019, come modificato con Regolamento regionale n. 7/R/2021. Proroga dell'autorizzazione, di cui alla D.G.R. n. 19-8379 del 29 marzo 2024, all'immissione di fauna selvatica della specie camoscio (*Rupicapra rupicapra*) nell'Area del Mottarone (Alpi Pennine), ricadente nel Comprensorio Alpino VCO1.



Seduta N° 139

Adunanza 26 GENNAIO 2026

Il giorno 26 del mese di gennaio duemilaventisei alle ore 10:25 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, in modalità mista, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Elena Chiorino Vicepresidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Federico RIBOLDI - Andrea TRONZANO

DGR 5-2169/2026/XII

OGGETTO:

Regolamento regionale n. 7/R/2019, come modificato con Regolamento regionale n. 7/R/2021. Proroga dell'autorizzazione, di cui alla D.G.R. n. 19-8379 del 29 marzo 2024, all'immissione di fauna selvatica della specie camoscio (*Rupicapra rupicapra*) nell'Area del Mottarone (Alpi Pennine), ricadente nel Comprensorio Alpino VCO1.

A relazione di: Bongioanni

Premesso che:

la legge n. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", all'articolo 11, in particolare, sancisce che il territorio delle Alpi, individuabile nella consistente presenza della tipica flora e fauna alpina, è considerato zona faunistica a sé stante e che, al fine di ripristinare l'integrità del biotopo animale è consentita l'immissione di specie autoctone previo parere favorevole dell'Istituto Nazionale per la fauna selvatica;

la legge regionale n. 5/2018 "Tutela e gestione faunistico-venatoria", all'articolo 1, comma 1, attribuisce alla Regione, nel rispetto dei principi dettati dalla suddetta legge n. 157/1992 ed in conformità alle direttive comunitarie ed alle convenzioni internazionali in materia di tutela della fauna selvatica, dell'ambiente e del territorio, la competenza di dettare norme per la tutela, la conservazione e la gestione del patrimonio faunistico-ambientale;

all'articolo 5, comma 1, la sopra citata legge regionale dispone che la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, con proprio regolamento disciplini, tra l'altro, (lettera h) i criteri e le modalità di immissione, cattura e la destinazione della fauna selvatica a scopo di ripopolamento da parte degli ATC, dei CA, delle aziende faunistico-venatorie (AFV) e delle aziende

agri-turistico-venatorie (AATV);

il regolamento regionale n. 7/R/2019, modificato dal regolamento regionale n. 7/R/2021, disciplina, in attuazione alla suddetta lettera h), i criteri, le modalità di immissione, cattura e destinazione della fauna selvatica a scopo di ripopolamento da parte degli ATC, dei CA, delle Aziende Faunistico-Venatorie (AFV) e delle Aziende agri-turistico-venatorie (AATV);

tale regolamento regionale, all'articolo 7, comma 1, prevede che la Giunta regionale, previo parere favorevole dell'ISPRA, anche su proposta delle Province, della Città Metropolitana o degli organismi di gestione dei C.A., al fine di ripristinare l'habitat delle specie, può autorizzare l'immissione di specie autoctone nei C.A.

Premesso, inoltre, che con la D.G.R. n. 19-8379 del 29 marzo 2024, in ottemperanza al suddetto articolo 7 comma 1, per le stagioni venatorie 2024-2025 e 2025-2026, è stata autorizzata l'immissione di fauna selvatica della specie camoscio (*Rupicapra rupicapra*) nel territorio del Comprensorio Alpino VCO1 (Area del Mottarone Alpi Pennine), come da progetto di ripopolamento del camoscio presentato dal medesimo Comprensorio Alpino, subordinata al recepimento delle prescrizioni di cui ai pareri trasmessi da ISPRA, con le note protocollo n. 55895/2023 del 18 ottobre 2023 e n. 9974/2024 del 20 febbraio 2024, e delle ulteriori prescrizioni riportate nelle relative premesse e con possibilità di proroga per motivate esigenze su richiesta del medesimo Comprensorio Alpino VCO1 nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Preso atto che, come da documentazione agli atti della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura":

- il Presidente del Comprensorio Alpino VCO1, con la nota del 13 gennaio 2026 (protocollo di ricevimento n. 569 del 14 gennaio 2026), ha presentato richiesta di proroga della suddetta autorizzazione fino al 31 dicembre 2027, in quanto le immissioni delle due stagioni venatorie dalla medesima autorizzate (2024-2025 e 2025-2026) non sono state sufficienti per portare a termine le operazioni di cattura e rilascio di tutti gli esemplari previsti dal progetto;
- l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) con la nota protocollo n. 1103/2026 del 12 gennaio 2026, allegata alla suddetta richiesta, nel prendere atto della finalità del progetto, già autorizzato con le sopra citate note, esprime parere favorevole alla proroga del progetto ritenendo *"accettabile che le operazioni di cattura e liberazione del contingente rimanente sopra indicato, possano essere portati a termine entro e non oltre il 31 dicembre 2027"* ed invita il Comitato di Gestione del CAVCO1 a relazionare annualmente sugli esiti del progetto, sugli interventi di rimozione del muflone, e su quelli eventuali previsti per la mitigazione delle interazioni con gli ungulati domestici per gli anni 2026 e 2027.

Dato atto che, come da verbale conservato agli atti, l'istruttoria effettuata dal citato "Settore Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura", ha avuto esito positivo, in quanto le prescrizioni, di cui alla DGR n. 19-8379 del 29 marzo 2024, risultano essere state ottemperate.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto disposizioni afferenti alle attività venatorie.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

La Giunta regionale, per quanto sopra premesso e considerato, con voti unanimi espressi nelle

forme di legge

delibera

di disporre, in ottemperanza all'articolo 7, comma 1, del regolamento regionale n. 7/R/2019, come modificato dal regolamento regionale n. 7/R/2021, di prorogare fino al 31 dicembre 2027 l'autorizzazione, di cui alla D.G.R. n. 19-8379 del 29 marzo 2024, all'immissione di fauna selvatica della specie camoscio (*Rupicapra rupicapra*) nel territorio del Comprensorio Alpino VCO1 (Area del Mottarone Alpi Pennine), come da progetto di ripopolamento del camoscio presentato dal medesimo Comprensorio Alpino;

che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 22/2010.